



Berna, 10 aprile 2024

Modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande

Commento



1 Situazione iniziale

Con la presente revisione, l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle bevande viene adeguata alle nuove disposizioni del diritto UE per il vino, conformemente al regolamento (UE) 2021/2117². Da ora in Svizzera, come nell'UE, per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti saranno obbligatori anche l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo. Tuttavia, queste informazioni possono essere fornite anche per via elettronica.

Il regolamento (UE) 2021/2117 modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013³ e disciplina in particolare le nuove condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e i metodi consentiti per la loro dealcolizzazione. Le disposizioni svizzere devono essere armonizzate con questi requisiti dell'UE, in modo che in Svizzera ai prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati si applichino le stesse condizioni dell'UE.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 61 cpv. 3 nota a piè di pagina

Questa disposizione rimanda al regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117 e la nota a piè di pagina viene adeguata di conseguenza.

Art. 75 cpv. 1 lett. g–i, cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

Capoverso 1

Alle disposizioni generali sulla caratterizzazione dei vini, dei vini spumanti e dei vini frizzanti vengono aggiunte le lettere g (elenco degli ingredienti), h (caratterizzazione del valore nutritivo) e i (termine minimo di conservazione per i vini dealcolizzati con meno del 10 per cento di alcol in volume). In questo modo, l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo obbligatori nell'UE (art. 119 par. 1 lett. h e i del regolamento [UE] n. 1308/2013) sono ora obbligatori anche in Svizzera per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti. Inoltre, l'indicazione del termine minimo di conservazione è ora obbligatoria anche per i vini che sono stati sottoposti a dealcolizzazione (pratica enologica) e che contengono meno del 10 per cento in volume, come nell'UE (art. 119 par. 1 lett. j del regolamento [UE] n. 1308/2013). Conformemente all'allegato 8 numero 1.4 lettera b dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁴ concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID), per il vino senza dealcolizzazione l'indicazione del termine minimo di conservazione non è obbligatoria.

L'indicazione dell'elenco degli ingredienti deve corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b OID.

Per il vino, sono considerati ingredienti in particolare:

- le uve, le uve ammostate o il mosto d'uva;
- le sostanze utilizzate per l'arricchimento, se vengono aggiunte durante la fabbricazione e sono presenti nel prodotto finito, anche in forma modificata;
- tutti gli additivi, tenendo conto del fatto che gli additivi che rientrano nella categoria «gas d'imballaggio» devono essere dichiarati come additivi o possono essere dichiarati nell'elenco degli ingredienti con l'indicazione specifica «confezionato in atmosfera protettiva» o «può essere confezionato in atmosfera modificata»; se viene utilizzata una di queste indicazioni specifiche, non è necessario che i gas specifici utilizzati siano elencati separatamente nell'elenco degli ingredienti o in aggiunta all'indicazione specifica. Il riferimento ai gas d'imballaggio con le indicazioni specifiche di cui sopra, se utilizzato, deve figurare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti;
- tutti gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate (art. 10 e 11 OID).

Non devono figurare nell'elenco degli ingredienti i lieviti utilizzati per la vinificazione o gli additivi utilizzati come sostanze ausiliarie per la lavorazione (art. 9 cpv. 2 lett. d OID).

Per il vino, l'uso di un pittogramma come indicazione facoltativa in aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 75 capoverso 1 lettera e rimane l'unica ripetizione possibile.

La caratterizzazione del valore nutritivo deve soddisfare i requisiti secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera n OID: ciò significa che se c'è spazio sufficiente, deve essere presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, le indicazioni possono essere presentate in formato lineare.

I valori relativi alla caratterizzazione del valore nutritivo sono valori medi (art. 26 cpv. 4 OID) al momento della consegna ai consumatori. Per valore medio si intende il valore che rappresenta meglio le quantità di sostanze nutritive contenute in una derrata alimentare e che tiene conto delle variazioni stagionali, delle abitudini di consumo e degli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo (all. 1 n. 21 OID).

¹ RS 817.022.12

² Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

⁴ RS 817.022.16

Capoverso 2^{bis}

Le indicazioni dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione del valore nutritivo possono essere messe a disposizione anche per via elettronica (ad es. con un codice QR). Si tratta di un'eccezione alle prescrizioni in materia di caratterizzazione di cui all'articolo 36 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁵ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) ed è facoltativa. Ciò corrisponde alle nuove prescrizioni dell'UE conformemente all'articolo 119 paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, se l'elenco degli ingredienti o la dichiarazione del valore nutritivo sono forniti in forma elettronica, il percorso per accedere a queste informazioni deve essere indicato sull'etichetta in un punto chiaramente visibile e facilmente accessibile. Inoltre, l'indicazione in forma elettronica dell'elenco degli ingredienti e della caratterizzazione del valore nutritivo non può figurare insieme ad altre informazioni a scopi commerciali o pubblicitari; in aggiunta non possono essere raccolti o tracciati i dati degli utenti.

L'elenco degli ingredienti messo a disposizione per via elettronica deve seguire le stesse regole di quello sull'etichetta: la dichiarazione del valore nutritivo fornita per via elettronica deve essere sempre riportata in forma tabulare, in quanto non ci sono limiti di spazio.

La messa a disposizione delle informazioni in forma elettronica può avvenire generalmente attraverso una caratterizzazione elettronica (e-labelling) accessibile al pubblico tramite un codice a barre di qualsiasi tipo (QR, codici 2D diversi dal QR, 1D, chip) e contenente un link alle informazioni accessibili online tramite mezzi comunemente reperibili (ad es. uno smartphone). Un semplice indirizzo Internet stampato sull'etichetta non può essere considerato come messa a disposizione delle informazioni obbligatorie in forma elettronica.

L'obbligo di indicare l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo, possibile tramite una dichiarazione elettronica, si applica anche al vino (spumante) parzialmente dealcolizzato a partire dall'1,2 per cento in volume. In precedenza questi prodotti erano esenti da tale obbligo (art. 9 cpv. 1 lett. f e all. 9 n. 20 OID).

Capoverso 2^{ter}

Le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze devono essere indicate sull'etichetta originale o su quella applicata sopra di essa anche se la caratterizzazione del valore nutritivo è messa a disposizione in forma elettronica. In analogia con l'articolo 11 capoverso 2 OID, l'indicazione deve essere preceduta dalla parola «contiene», che è quindi seguita dalla denominazione delle sostanze in questione.

Il valore energetico deve essere indicato sull'etichetta originale o su quella apposta su di essa anche se la caratterizzazione del valore nutritivo è fornita in forma elettronica. In questi casi, la parola «energia» può essere sostituita da una «E» maiuscola.

Art. 76 cpv. 5

All'articolo 76 è aggiunto il nuovo capoverso 5, che contiene indicazioni per la caratterizzazione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati (incl. i vini spumanti e vini frizzanti). In questo modo vengono riprese dall'UE le nuove disposizioni di caratterizzazione per i prodotti a ridotto contenuto alcolico (art. 119 cpv. 1 lett. a del regolamento (UE) n. 1308/2013). Nell'UE sono stati definiti solo requisiti di caratterizzazione perché i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati non costituiscono una categoria specifica e indipendente di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma rientrano nella categoria «vini», che elenca i prodotti che sono stati dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati utilizzando le nuove pratiche enologiche di dealcolizzazione integrate di cui all'allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013. La nuova voce aggiunta all'allegato I parte XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 garantisce che nell'UE tutti i vini dealcolizzati con un titolo alcolometrico inferiore allo 0,5 per cento in volume rientrino nel settore vitivinicolo.

I seguenti processi, da soli o in combinazione, possono essere utilizzati come processi di dealcolizzazione in conformità all'allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013: parziale evaporazione sotto vuoto, tecniche a membrana, distillazione. Tali processi non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli.

Titolo 6 capitolo 4 (art. 77–79)

Il capitolo 4 su vino analcolico e spumante analcolico è abrogato, in quanto in Svizzera alle varianti dealcolizzate e parzialmente dealcolizzate di vini, vini spumanti e vini frizzanti si applicano le stesse disposizioni e condizioni dell'UE. Le corrispondenti condizioni di caratterizzazione e le pratiche enologiche consentite per la dealcolizzazione sono disciplinate dal nuovo articolo 76 capoverso 5. In tal modo, a questi prodotti in Svizzera si applicano le stesse condizioni dell'UE per il vino dealcolizzato, il vino spumante dealcolizzato, il vino frizzante dealcolizzato, il vino parzialmente dealcolizzato, il vino spumante parzialmente dealcolizzato e il vino frizzante parzialmente dealcolizzato e ciò elimina gli ostacoli al commercio.

La disposizione che in precedenza definiva il vino analcolico e il vino spumante analcolico come vini la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol è abrogata. Questi prodotti possono continuare a essere importati, fabbricati e immessi sul mercato come bevande aromatizzate analcoliche ai sensi dell'articolo 30, ma non possono più essere caratterizzati come «vino analcolico» o «vino spumante analcolico», poiché il prodotto di partenza prima della fermentazione appositamente controllata non è mai stato un vino (spumante). A questi prodotti si applicano pertanto i requisiti previsti per le bevande analcoliche.

⁵ RS 817.02

Art. 161b *Disposizione transitoria*

Per le modifiche è prevista una disposizione transitoria di due anni: ciò significa che fino ad allora è possibile importare, fabbricare e caratterizzare i prodotti vinicoli secondo il diritto anteriore.

I prodotti vitivinicoli si considerano «fabbricati» se rispondono alla definizione del prodotto corrispondente, ossia se soddisfano le caratteristiche e i requisiti per esso definiti, compreso, se pertinente, il ricorso a pratiche enologiche consentite.

Di conseguenza, ad esempio, un vino è considerato «fabbricato» ai sensi dell'articolo 69 se è stato prodotto per fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve, anche ammostate, oppure di mosto d'uva fresco e, dopo le eventuali operazioni di arricchimento di cui all'allegato 9, presenta un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento vol.

Un vino spumante secondo l'articolo 70 si considera invece «fabbricato», quando la seconda fermentazione è terminata e il prodotto ha raggiunto il suo titolo alcolometrico e, se conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione. La semplice preparazione dei vini base o la fabbricazione di partite (*cuvées*) prima dell'entrata in vigore di questa modifica non giustifica alcuna eccezione per la caratterizzazione della dichiarazione del valore nutritivo e l'indicazione dell'elenco degli ingredienti.

Dopo la fabbricazione dei prodotti, in linea di principio è possibile ricorrere ad altre pratiche enologiche consentite ai sensi dell'articolo 72, ad esempio per garantire la corretta conservazione o l'invecchiamento del prodotto vitivinicolo.

Allegato 9

L'allegato 9 riporta l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni. Per le pratiche e i trattamenti enologici consentiti si rimanda agli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/934⁶, che è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68 e riguarda le modifiche agli allegati I (pratiche enologiche) e III A (vini liquorosi). Per garantire che l'allegato si riferisca alle disposizioni più attuali dell'UE, il rimando al regolamento delegato (UE) 2019/934 viene aggiornato con le ultime modifiche.

La nota a piè di pagina nel titolo dell'allegato relativa alla pubblicazione dell'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti sul sito web dell'USAV è stralciata. L'elenco aggiornato di volta in volta continuerà a essere disponibile sul sito web, anche se gli elenchi pertinenti si trovano negli allegati I, II A e III A del regolamento (UE) n. 2019/934.

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Esse hanno come scopo l'armonizzazione del diritto svizzero con quello dell'UE, e ciò agevola lo scambio di merci tra i mercati, permettendo a entrambi di effettuare caratterizzazioni secondo prescrizioni unitarie.

4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l'Accordo del 21 giugno 1999 tra l'Unione europea (UE) e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)⁷ e servono ad abbattere gli ostacoli tecnici al commercio.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68 GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

⁷ RS 0.916.026.81